

SENTENZA N°

N° 36593/03 R.G.

Sent. 12232/06
Rep. 9057/06

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Civile di Milano sezione IV

In composizione monocratica

Dr.ssa Maria Paola Varani

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da

[REDACTED] rappresentata e
difesa per delega in atti dall'avv. **[REDACTED]** presso il cui studio è
elettivamente domiciliata

attrice

contro

[REDACTED]
[REDACTED] in persona del tutore rappresentato e difeso per
delega in atti dall'avv. **[REDACTED]** presso il cui studio è
elettivamente domiciliato

convenuto

avente ad oggetto: accertamento di indegnità a succedere

sulle **conclusioni** precisate in separati fogli siglati dal G.I.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED], dopo avere premesso che con sentenza n. 36 del 26.6.2002 emessa dalla 1° Corte d'Assise d'Appello di Milano [REDACTED] era stato ritenuto colpevole del reato di uxoricidio in danno del coniuge [REDACTED], deceduta ab intestato in Milano il 21.7.2000, conveniva in giudizio il [REDACTED] avanti il Tribunale di Milano per sentirlo dichiarare incapace di succedere e per sentirsi dichiarare unica erede della defunta [REDACTED]

Si costituiva in giudizio l'avvocato [REDACTED] quale tutore di [REDACTED] per contestare la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, eccependo in particolare l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità della norma di cui all'art. 463 c.c..

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c., senza alcuna attività istruttoria, la causa passava in decisione sulle conclusioni precisate come in atti. *a.*

Motivi della decisione

[REDACTED] è stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 575, 577 2° c. c.p. per avere determinato il decesso del coniuge per

soffocazione esterna diretta, mediante occlusione esercitata con la pressione delle mani dall'esterno degli orifizi respiratori.

La sentenza in data 10.4.2001, con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari di Milano ha ritenuto il ████████ colpevole del reato ascritto e l'attenuante del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 c.p., è stata parzialmente riformata dalla Prima Corte d'Assise d'Appello di Milano con sentenza in data 26.6.2002.

La Corte, contrariamente alla valutazione operata dal GIP, ha riconosciuto le attenuanti generiche ritenendo la prevalenza delle stesse e del vizio parziale di mente sull'aggravante contestata ed ha, per il resto, confermato la sentenza di primo grado.

La difesa del convenuto ha sostenuto che nella fattispecie in esame non ricorrerebbe alcuno dei presupposti per l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 463 c.c. per il fatto che i Giudici Penali avrebbero riconosciuto che al momento in cui il ████████ aveva commesso il fatto lo stesso era affetto da "malattia psichica" e che la volontà di quest'ultimo era "grandemente scemata".

Si legge in realtà nella sentenza di condanna di primo grado che il riconoscimento del vizio parziale di mente del convenuto ex art. 89 c.p. è stato basato sull'accertamento di uno stato patologico che ha configurato una capacità di volere grandemente, ma non totalmente scemata, ed al contrario, uno stato di intendere, pur compromesso, ma non "grandemente scemato".

Il Tribunale condivide l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ. 22.12.1984 n. 6669) secondo il quale al fine della sussistenza

dell'indegnità a succedere di cui all'art. 463 n. 1 c.c. l'attentato alla vita del de cuius deve essere commesso volontariamente, con la conseguenza che tale ipotesi di indegnità non è ravvisabile quando venga esclusa l'imputabilità dell'attentatore in quanto questa costituisce il presupposto della volontarietà del fatto lesivo la cui realizzazione determina l'indegnità a succedere.

L'imputabilità del [REDACTED] non è stata esclusa, come si legge nelle sentenze in atti, ed il convenuto, riconosciuto infermo parziale di mente, è stato ritenuto soggetto agente consapevole, seppure con consapevolezza diminuita dal vizio parziale di mente.

La norma di cui all'art. 463 c.c. prevede l'esclusione dalla successione come indegno di colui che ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta (o il coniuge o un discendente o un ascendente della medesima) purchè non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale a norma degli art. 45 ss. c.p., ipotesi che nel caso di specie non risultano sussistenti.

In accoglimento della domanda [REDACTED] va pertanto escluso come indegno dalla successione del coniuge e l'attrice dichiarata unica erede della defunta [REDACTED].

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigettata ogni diversa o contraria istanza ed eccezione, così decide:

accerta e dichiara

l'esclusione per indegnità di [REDACTED] dalla successione di [REDACTED]

accerta e dichiara

[REDACTED]

condanna

il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite liquidate in [REDACTED] euro per spese, [REDACTED] euro per diritti, [REDACTED] per onorari, oltre accessori fiscali come per legge.

Milano, 6 novembre 2006

Il Giudice

